

TRIBUNALE ROMA

13 FEBBRAIO 1992

PRESIDENTE:

LO TURCO

ESTENSORE:

MACIOCE

PARTI:

CARRISI, POWER

(Avv. De Martini)

ARBORE

(Avv. Massaro)

D'AGOSTINO

(Avv. Barenghi, Del Sordo)

* La sentenza riprende anche testualmente le argomentazioni di alcune recenti decisioni in materia di diritto di satira (Trib. Roma, 5 giugno 1991, in questa *Rivista*, 1992, 64; Pret. Roma 16 febbraio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 520. Ancora: Pret. Roma, 4 marzo 1989, in questa *Rivista*, 1989, 528 e Pret. Messina 19 gennaio 1985, in *Giur. merito*, 1987, II, 748), ripercorrendone quasi integralmente i passaggi principali.

Si ribadisce, invero: a) la qualificazione del diritto in parola come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, rinvenendo specificamente negli artt. 9, 21 e 33 Cost. i suoi diretti riferimenti normativi; b) la inapplicabilità al diritto di satira dei parametri di liceità — notorietà dei personaggi coinvolti, verità dei fatti attribuiti o riportati, equilibrio espressivo — individuati dalla giurisprudenza per il diritto di cronaca. Si riafferma, infatti, la diversità della natura e delle finalità proprie dei due diritti, espressione l'uno, quello di satira, del « bisogno collettivo di irridere » e della « provocazione dissacrante dell'artista » e l'altro, quello di cronaca, della esigenza di assicurare, in una società civile e democratica, una informazione esaustiva e corretta; c) la sussistenza di un unico limite interno del diritto di satira articolantesi nei due canoni della notorietà del soggetto irriso e del « nesso di coerenza causale tra qualità pubblica del personaggio e contenuto artistico espressivo » dell'opera umoristica; d) la possibilità di individuare alcuni ulteriori limiti, esterni al diritto stesso e connessi alla scelta del modulo espressivo in concreto usato dall'autore, non determinabili, quindi, a priori e non dotati di valenza generale.

Ancora una volta (v. Trib. Roma, 5 giugno 1991 e Pret. Roma 4 marzo 1989 cit.) tale processo argomentativo fornisce il substrato logico-giuridico per escludere e nell'intento degli autori, nonché nella sostanza dello scritto incriminato la potenzialità diffamatoria contestata. E ciò per via della constatazione che nel caso sottoposto a giudizio sia il limite interno sia i limiti esterni non sono stati dagli autori travalicati.

Persistono, perciò, le perplessità già espresse (v. nota a Trib. Roma 5 giugno 1991, in questa *Rivista*, 1992, 68), in primo luogo circa la congruità del ricorso — in verità in questa occasione limitato alla sola menzione dell'art. 33 Cost. — alla dimensione artistica della espressione satirica: e perché satira ed arte non sembrano sempre coincidere e perché un simile giudizio non pare potersi rimettere al magistrato; in secondo luogo circa l'idoneità dei criteri enucleati da tale orientamento giurisprudenziale ad evitare che in nome della libertà di irridere si ledano diritti personali dotati di eguale copertura costituzionale e di pari dignità di tutela. Sulla problematica, ma da diversa angolazione, v. M. MANTOVANI, *Profilo penalistico del diritto di satira*, in questa *Rivista* 1992, 295.

C.V.

Diritto di satira • Rilevanza costituzionale • Nesso causale tra notorietà del personaggio e messaggio artistico • Diritto all'onore • Insussistenza di potenzialità diffamatoria.

La ricostruzione in termini satirici di vicende e fatti di pubblico dominio riguardanti personaggi noti si qualifica come una lecita espressione del diritto di satira, il quale gode di tutela costituzionale in base agli artt. 9, 21 e 33 e perciò non costituisce fattispecie diffamatoria atta a dare luogo a risarcimento del danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato, rispettivamente il 7 e l'8 aprile 1989, Carrisi Albano (in arte Al Bano) e Power Romina, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma Roberto D'Agostino e Renzo Arbore per il lungo testo redatto nel libro « Il peggio di Novella 2000 » (ed. Rizzoli Libri S.p.A.), pubblicato a cura dei convenuti nell'anno 1987, e contenente una ingiuriosa e falsa ricostruzione della vita privata, sentimentale, professionale di essi esponenti. Gli attori, negata alcuna esimente satirica al testo in contestazione, rilevate le molteplici espressioni diffamatorie e false, tese a demolire la loro immagine di coppia modello di coniugi e cantanti, gli attori hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali (stimati in lire 2 miliardi), dovuti per la riconducibilità a diffamazione del testo « de quo », a carico solidale dei convenuti.

Ritualmente costituitosi, il convenuto Arbore Lorenzo, rilevata in *limine* la necessità di integrare il contraddittorio con l'editore, ha sottolineato che il testo in contestazione era null'altro che una fiaba satirica, come agevolmente riconoscibile dalla lettura del testo stesso, e che gli attori avevano indebitamente ed illecitamente pubblicizzato la loro iniziativa giudiziaria, così procurando ad esso convenuto un grave e risarcibile danno ingiusto.

Anche il D'Agostino, ritualmente costituito in giudizio, ha rilevato che la favola satirica in discorso era prodotto del diritto di satira puntualmente incentrata su una immagine pubblica di coppia felice e famosa creata dagli stessi Carrisi-Power. Costoro, di contro, in assoluta mala fede avrebbero proposto l'azione giudiziaria (ricavando utili dalla pubblicizzazione della stessa) sì da dover essere condannati *ex art. 96 cod. proc. civ.*

A seguito di alcuni rinvii, la causa, raccolte le conclusioni sopra interamente descritte, era dal G.I. rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio, alla fissata udienza del 16 dicembre 1991, la riteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Non appare condivisibile l'istanza del convenuto Arbore — formulata in istruttoria e ribadita in conclusioni — tesa alla integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'editore della pubblicazione « Il peggio di Novella 2000 » contenente il testo contestato: ed infatti, come esattamente rilevato dalla difesa degli attori, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario in ordine alle posizioni dei coautori del testo ritenuto diffamatorio ed a quella, fondata su responsabilità oggettiva, dell'editore della pubblicazione, le prime e la seconda essendo, come ben noto, fondate su titoli diversi ed evocatori di mera responsabilità risarcitoria solidale nei riguardi del soggetto danneggiato dall'illecito, solidarietà, notoriamente, non ingenerante il litisconsorzio.

Né — ad avviso del Collegio — sussistono esigenze istruttorie di sorta, quali quelle sottoposte dal convenuto al Tribunale con la formulazione di interpello degli attori, teso a comprovare la consolidata e ripetuta propalazione, da parte degli stessi, di fatti e particolari della loro vita privata. Ed infatti, se, da un canto, la propalazione di vicende personali non giustificerebbe la loro utilizzazione diffamatoria, dall'altro canto la creazione volontaria di una dimensione « pubblica » del rapporto coniugale tra i due artisti è fatto ampiamente ed *in limine* ammesso dagli stessi, sì da dispensare il Collegio da alcuna indagine rilevante ai fini di causa.

Venendo, dunque, al merito della pretesa risarcitoria degli attori, vi è da

chiedersi se il testo — redatto nell'allegato volume « Il peggio di Novella 2000 » dai convenuti Arbore e D'Agostino — dal titolo « Al cuore non si comanda », contenga, come affermano gli attori, espressioni diffamatorie per falsità, subdola invenzione, tendenziosità, tali da poter essere valutate dal Tribunale — anche ai fini della cognizione indennitaria patrimoniale e morale — come integranti il delitto di diffamazione.

Si tratta, come emerge dall'allegato volume, di un testo, inserito nella pubblicazione satirica ricordata, di 22 pagine (su 179), corredato da grafica umoristica e da fotografie autentiche dei due cantanti nei 20 anni di loro carriera, un testo che, nella prima pagina « a vignetta » (con il titolo ricordato) viene presentato come « fiaba classica di un muraorino venuto da Cellino San Marco e di una Principessina sbarcata da Hollywood ».

E detto testo, si ripete, è parte cospicua e significativa di una pubblicazione satirica tesa ad offrire ai lettori un campionario delle immagini (ritenute) più divertenti, imbarazzanti, dissacranti di personaggi assai noti.

E sul diritto di satira vanno, dunque, poste alcune premesse.

La definizione dei contenuti e dei referenti normativi del diritto di satira si impone, in via preliminare, nell'ottica di una ponderata e cauta operazione di « regolamentazione di confini » tra diritti soggettivi che, per definizione, sono sempre in reciproca « rotta di collisione ».

Con l'espressione sintetica « diritto di satira » devono, in primo luogo, essere indicate tutte le varie forme di manifestazione del pensiero, aventi remote origini storiche, accomunate dall'intento immediato di suscitare l'ilarità nei percettori e differenziate dalla specificità dei fini ulteriori (la satira o caricatura politica — la parodia artistica — la satira « di costume » — la satira a scopi pubblicitari o commerciali etc) e dalla varietà delle forme espressive nelle quali esse si realizzano (la tradizionale « commedia » — lo « schetch » cinematografico o televisivo — la vignetta o la caricatura stampata — l'articolo giornalistico).

Quanto alla vera e propria satira o caricatura di un personaggio noto, esposto

dall'autore all'irrisione ed allo sbeffeggiamento dei destinatari dell'opera, essa trae origine dal remoto quanto solido bisogno di irridere di personaggi noti e/o potenti, al quale riesce a dare soddisfazione — con gli attesi effetti liberatori — l'opera umoristica dell'autore. Ed il rapporto fondamentale tra bisogno collettivo di irridere e provocazione dissacrante dell'artista è talmente radicato nella storia della civiltà (ed il pensiero non può non correre agli epigrammi ed alle commedie dell'antichità greco-romana), da esserne, non casualmente, diventato testimone dei suoi momenti più alti e, al contempo, da essere rimasta una delle poche zone franche consentite alla civiltà umana anche dai regimi oppressivi.

Senza, dunque, voler enfatizzare all'eccesso il diritto in esame, ma nella consapevolezza del fatto che, in una delicata opera di confinamento di diritti, è alla storia ed alla civiltà attuale che l'interprete deve rifarsi per individuarne contenuti e limiti, pare al Collegio che non possa negarsi alla satira il rango di diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, espressione di una vecchia quanto viva esigenza collettiva di esercitare — con la risata e lo scherno — l'elementare funzione di moderare i potenti, smitizzare ed « umanizzare i famosi, umiliare i protervi, una funzione, in breve, anche di controllo sociale verso il potere esercitata, contro i suoi eccessi, con l'arma incruenta del sorriso ed idonea ad attenuare — magari come effetto non voluto — le tensioni sociali e ad accrescere il valore fondamentale della tolleranza.

D'altro canto, per dare, come è doveroso, cittadinanza giuridica al diritto in esame, non può non imporsi ai destinatari del suo esercizio il peso, spesso assai sgradevole, della diffusione ironica e « sconveniente » della propria immagine, del proprio agire, della propria riservatezza, tale essendo il prezzo che qualsiasi società — e vieppiù quelle che sulle « comunicazioni di massa » fondano l'esigenza di far circolare le idee — deve imporre a chi abbia scelto la notorietà come dimensione del proprio agire.

Nel nostro ordinamento la satira trova — palesemente — garanzia e fondamento negli artt. 9, 21, 33 della Costituzione, posti a presidio delle manifestazioni del pensiero che abbiano origine nell'intento di diffondere — nelle più

varie forme — una opinione su persone e vicende note.

Fatte tali premesse pare al Tribunale che debbasi escludere che i parametri di liceità della cronaca, quali ripetutamente delineati nella più recente giurisprudenza, abbiano alcun margine di diretta, od analogica, applicazione alla materia in esame.

Se l'« informazione » può far premio sulla riservatezza individuale in ragione della esistenza di un rilevante interesse pubblico alla diffusione della notizia, ma a patto che essa sia vera (oggettivamente o putativamente) e che sia riportata con serenità ed oggettività (cfr. Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711; Cass. pen. 21 gennaio 1986, ivi, 1988, II, 179), la satira:

- non costituisce affatto una risposta ad esigenze informative;

- non ha alcun rapporto di « necessità » con la verità del fatto,

- non può, se mira alla « efficacia » del messaggio, obbedire a criteri di equilibrata espressione.

La satira — proprio per la sua essenziale componente artistica — non può obbedire ad alcun canone di razionalità espressiva né essere commisurata a parametri astratti di adeguatezza: anzi, la sua « razionalità » sta spesso nell'essere condotta con moduli fittizi e irrazionali e di essere scandita su sequenze di elementi « finti » o « esagerati », al dichiarato scopo di irridere del personaggio e della vicenda.

Se ciò è vero, come ritiene il Collegio, pare che il tentativo di fare chiarezza sui limiti del diritto in esame non possa che muovere altro che dalla rilevazione di un « limite interno » del diritto, correlato alla sua collocazione oggettiva nell'ordinamento, per poi delineare ulteriori limiti « esterni » quante sono le modalità espressive ipotizzabili (e quanti sono i correlati regimi giuridici, cui tali modalità sono sottoposte).

Sotto il primo profilo, è indubbio che la satira di una persona — sia essa collocata in uno scritto o in una caricatura, sia essa inserita in una rappresentazione cinematografica o teatrale — sia sottoposta alla condizione fondamentale di coerenza con la ridetta natura: quella della notorietà del personaggio effigiato, posto che solo con lo stabilirsi di un circuito d'intesa tra l'autore ed i percettori

sull'oggetto della comicità ha spazio e ragion d'essere la satira stessa.

E di qui, subito, il limite che è diretto corollario del primo: la satira deve anche esprimersi secondo nesso di coerenza causale tra la « qualità » della dimensione pubblica del personaggio e contenuto artistico espressivo sottoposto ai suoi percettori, esattamente come l'immagine personale può essere diffusa — facendo premio sulla riservatezza ed in deroga alla generale esigenza del « consenso » alla diffusione — le volte in cui la notorietà che ne costituisce esimente impronti di sé anche quella specifica immagine riprodotta (cfr. sugli artt. 96-97 L.D.A. n. 633/41: Cass. 15 marzo 1986 n. 1763, in *Foro It.*, 1987, I, 889) e non sia, di contro, affatto assente da essa (come per l'immagine del politico, sorpreso, in ambiente privato, in posa o contegno sconveniente).

Se dunque sussiste la richiamata coerenza causale tra notorietà della persona (appunto « personaggio ») e messaggio satirico, nessun diritto alla riservatezza od alla immagine potrà essere invocato dal soggetto colpito dagli strali satirici, posto che tale soggetto, con la volontaria ascesa sul palcoscenico delle « notorietà », avrà dovuto rinunciare ad una quota della sua riservatezza in vista dell'esercizio dell'altrui capacità artistica: ma, ripetesi, a quella quota di riservatezza che sia direttamente correlata alla reale sua « dimensione pubblica ».

Quanto ai non pochi limiti « esterni » del diritto di satira, non ne appare agevole la descrizione riassuntiva o l'enumerazione casistica posto che, come dianzi notato, essi sono propri di ciascuno dei mezzi di diffusione della satira e correlati ai contenuti del messaggio satirico inviato. Solo esemplificando, si può ricordare, tra i mezzi certamente illeciti, l'alterazione del nome e dell'immagine, la realizzazione di accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli, l'attribuzione di fatti offensivi determinati, la raffigurazione di vicende personali del soggetto preso di mira, la propalazione di notizie destinate, per legge, al segreto, la denigrazione del prodotto dell'impresa altrui e l'indebita esaltazione di quelli di azienda concorrente, lo sbeffeggiamento di un personaggio accostato a competitore credibile, e così via.

Tanto premesso, e venendo all'esame del testo contestato dagli attori, pare al

Collegio doversi comunque escludere che l'indubbio intento satirico dei due assai noti umoristi Arbore e D'Agostino abbia, nella fantasiosa quanto impietosa descrizione dell'itinerario sentimentale-spettacolare della coppia Al Bano-Romina Power, travalicato i limiti, interni ed esterni, del lecito esercizio del diritto di satira sopra descritto.

Quanto al citato « limite interno », costituito dalla notorietà del soggetto della descrizione satirica e dalla « coerenza causale » tra dimensione pubblica dello stesso e contenuto satirico del messaggio propalato, pare indubbio che esso sia stato affatto rispettato dagli odiermi convenuti.

Notissimi i due personaggi nel mondo dello spettacolo (e ne fanno fedè le copie delle riviste e dei rotocalchi in atti), è altrettanto indubbia la assoluta pertinenza del messaggio satirico, propalato con la irriverente e canzonatoria fiaba *de qua*, alla qualità della dimensione pubblica costantemente perseguita e sostanzialmente costruita dai coniugi-cantanti Carrisi e Power.

Costoro, infatti, che nella satira di Arbore e D'Agostino vengono delineati nel loro lontano e duraturo destino di « coppia modello », creata da un incontro tra un muratorino spiantato pugliese e la giovanissima figlia dei noti attori di Hollywood (T. Power e L. Christian), hanno deliberatamente e costantemente perseguito fama, notorietà e successo professionale attraverso la pubblicizzazione del loro legame, quasi *fiabesco*, di sposi devoti e genitori modello. Basti, del resto, leggere quanto esposto al capo 9) delle premesse della citazione per convincersi della « qualità » della immagine pubblica che la coppia Carrisi-Power ha inteso creare e mantenere negli anni: « si consideri che la loro immagine pubblica ... è quella di un sodalizio umano e professionale solidissimo, *simbolo vivente di perfezione coniugale, modello di virtù domestiche, di affiatamento assoluto, di devozione familiare mai turbata, in venti anni di unione* » ...; insomma di *una famiglia in cui l'opinione pubblica ... si specchia e verso la quale prova grande ammirazione*.

Orbene, liberamente operata la scelta di consegnare alla pubblica opinione la propria vita privata come « modello » di virtù coniugali e domestiche, scelta né

obbligata né richiesta da qualsivoglia esigenza che non sia quella di trarne il lecito utile per la propria professionalità canora, non si scorge come ci si possa poi dolere — se son esatte, come ritiene il Collegio, le premesse in diritto sopra formulate — se umoristi e scrittori satirici (con più o meno successo artistico, qui non rileva), sbeffeggiano e dileggiano quel modello fiabesco mettendo alla berlina origini, episodi, intenzioni di quel legame di coppia celebre, dissacrando quello che gli stessi attori definiscono, con una qualche immodestia, « simbolo vivente di perfezione coniugale, modello di virtù domestiche ».

Né, d'altro canto, la lettura del testo in discorso suggerisce rilievi sul possibile superamento dei limiti « esterni » (pur esemplificativamente sopra enunciati) del diritto di satira.

La falsità ed arbitrarietà nella ricostruzione delle « origini » della coppia canora (dal passato di « muratorino » del Carrisi, alle sue difficoltà di immigrato a Milano, occupato come operaio alla Innocenti o frequentatore del gruppo canoro di Celentano; dalle origini di giovanissima attrice cinematografica della Power, impegnata in partecine in filmetti non castigati, all'incontro amoroso-canoro con Al Bano; dal canzonatorio matrimonio fiabesco alla dileggiante prima notte di nozze; dalla nascita della prole agli anni di scarsi successi professionali della coppia, con i fantasiosi espedienti per mantenere la famiglia; dalla ripresa del successo canoro ed economico alle esperienze mistiche-religiose) appare evidente, pur nell'alternanza di fatti ed episodi anche fotograficamente effigiati, oggettivamente veri.

Del resto, l'inserimento del testo « fiabesco » (tale intitolato e commentato) nella pubblicazione umoristica « Il peggio di Novella 2000 », la correlata attenzione del pubblico di lettori, destinatari della pubblicazione, il ripetuto inciso afferente episodi reali da non riportare (« ma questo non è fiabesco e non lo raccontiamo »), non possono non aver avvertito i fruitori della lettura della fantasiosità dei singoli episodi personali evocati nella narrazione, nel quadro di una « cronaca » di un legame affettivo-professionale solo in linea generale realisticamente ricostruito (antefatti — incontro — nascita della prole — diffi-

coltà professionali — successo di immagine).

Né, di converso, sono rinvenibili narrazioni di fatti singolarmente censurabili, quali, come esposto nella richiamata esemplificazione, la attribuzione credibile di vicende sconce o ripugnanti o comunque offensive o la rivelazione di particolari, veri o credibili, gelosamente tenuti segreti dai destinatari della satira.

Palesamente canzonatoria è, ad esempio, la burlesca narrazione della sgradevolezza dell'alito del Carrisi (portato dall'alimentazione contadina) o delle sue insufficienze erotiche all'inizio del coniugio: né alcun elemento nella burlesca narrativa potrebbe consentire di dare alcuna credibilità ed immagine di veridicità alle relative espressioni di cronaca.

E parimenti nessun particolare oggettivamente e volontariamente « riservato » risulta dagli autori della satira inopportunamente palesato all'attenzione dei lettori: del resto le ironiche rappresentazioni dell'afflato religioso della Power (la vignetta con la giovane che informa le anatre che « Dio c'è ») trovano non smentita verifica nelle fotografie a pag. 98 del libro.

In conclusione, pare al Collegio che in alcun modo il testo fatto segno alla odierna azione indennitaria sia suscettibile di essere considerato fonte di proposizioni penalmente diffamatorie e/o illecitamente lesive della immagine, del decoro, della riservatezza dei sigg.ri Carrisi-Power: e ciò non perché questa o quella espressione usata dagli umoristi convenuti non siano suscettibili di astratta riconduzione alla ipotesi diffamatoria, ma perché l'intero testo, nelle sue dichiarate finalità e nelle sue sviluppate espressioni, appare lecita espressione del diritto di satira.

Non ha di converso fondamento la riconvenzionale formulata dall'Arbore per il ristoro dei danni patiti per l'azione attorea: né, invero, appaiono in tesi apprezzabili danni all'immagine del convenuto quali conseguenze delle non contestate interviste degli attori né, d'altro canto, detti danni sono stati in concreto fatti segno ad istanza di prova o verifica da parte del convenuto.

Ed identica sorte merita la richiesta del D'Agostino di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., posto che, esclusa co-

munque alcuna « temerarietà » della domanda, non si scorgono profili reali ed apprezzabili di danno patito dal predetto convenuto.

Le spese si regolano secondo soccombenza e si liquidano, a carico degli attori in via solidale, in lire 5.407.200 + IVA e c.a.p. (263.200 per esborsi, 1.144.000 per diritti e 4.000.000 per onorari) in favore di Arbore Lorenzo ed in lire 5.344.000 + IVA e c.a.p. (200.000 + 1.144.000 + 4.000.000) in favore di D'Agostino Roberto.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

rigetta le domande proposte da Carrisi Albano e Power Romina;

rigetta la riconvenzionale indennitaria e la richiesta *ex art.* 96 cod. proc. civ. di Arbore Lorenzo e D'Agostino Roberto;

condanna gli attori Carrisi e Power in solido a versare, per spese di lite, lire 5.407.200 + IVA e c.a.p. ad Arbore Lorenzo e lire 5.344.000 + IVA e c.a.p. a D'Agostino Roberto.